

399392
delibera n. 100 del 6.5.1985
Comunale n. 97 del 6.5.1985
del Comune Prof. n. 34351 del 7.5.1985



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento 1985 addì 15 del
mese di maggio

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-

to, in persona del Presidente legale rappresentante Marcello
Marelle, anche per gli alloggi

facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi
dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono
stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso
decreto, sono stati devoluti allo I.A.C.P.

Il Sig.

Giuseppe Costantino
(c.f. PPSICND5E486130I) nato il 18.5.1945
a Brindisi () al quale è stata effettuata

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del
proprio coniuge Sig.ra Veronica Maria

(c.f. VRNRND50P586130B) nata il 18.9.1950
a Brindisi () i quali convengono e stipu-

lano quanto segue:

ART. 1

Il Sig.

Nazari Michele

nella sua

espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. *Pepe*

Roberto

l'appartamento N. *6* . piano

scala *B*

facente parte del *F. CEP* lotto di alloggio di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di *Parma* cant.

Via *Manzoni 2*

Detto alloggio si compone di n. stanze utili, vano cu-

cina, n. vani servizi igienici ed è corredato da

per un complessivo n. vani convenzionali.

ART. 2

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —

in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a regola

d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri annessi

e connessi, di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente eccepito

in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo

trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la

consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-

bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-

zione del rapporto.

ART. 3

Il Sig.

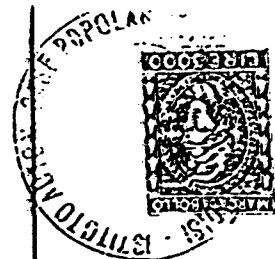
Pepe Roberto

dichiara di ac-

ettare la locazione sotto l'osservanza del libro 4° titolo 3° capo 6°

sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-

mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di Inqui-



linato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni disposti dallo I.A.C.P. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte integrante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.

ART. 4

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali, diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento agli obblighi assunti dalle parti.

La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'alloggio.

ART. 5

Il canone di locazione è stabilito in annue lire *duecento e quarantotto* (L. 245.200=) da pagarsi in rate mensili di lire *ventiduenovecento e quaranta* (L. 229.950), entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.

L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-

Dis. 10/10/10
P. G. R. R. R. R.
Versati Maria

Legge 5-8-1977, n. 457, nonché dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata dalle costituite parti.

BRINDISI, li

L'ASSEGNATARIO

Teo Egidio Luciano

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO

Michèle Poveri

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

Verardi Maria

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espressamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

DECRETO DI REVOCA DI ASSEGNAZIONE

Il sottoscritto Dr. Bruno CARLUCCIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Brindisi;

-PREMESSO che il Sig. CESARIA Raimondo nato a Brindisi il 18.8.1930, risulta assegnatario con patto di futura vendita dell'alloggio popolare sito in Brindisi alla P.zza Memnsen n°2 int.6;

-che a seguito di accertamenti eseguiti e state riscontrate che il Sig. CESARIA Raimondo ha occupato il predetto alloggio sino all'anno 1968 e successivamente ha ceduto le stesse a terzi ed in particolare al Sig. PEPE Luciano;

-ATTESO che il Comune di Brindisi ha contestato all'assegnatario il fatto di cui sopra con lettera raccomandata n°40919 del 18/6/1984, così come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

-che il Sig. CESARIA Raimondo non ha fatto pervenire nel termine prescritto alcuna risposta, alle contestazioni di cui sopra;

VISTO il parere espresso in data 17/9/84 dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi che ai sensi dell'art.16 del D.P.R.1035/72, esprime parere favorevole alla revoca dell'assegnazione nei confronti del Sig. CESARIA Raimondo, in quanto lo stesso ha ceduto ripetutamente l'alloggio, non ultimo al Sig. PEPE Luciano, molto prima di ottenere regolare autorizzazione alla sublocazione che è stata rilasciata dall'I.A.C.P. di Brindisi nell'anno 1974;

-In conformità al parere stesso;

VISTO il D.P.R. 1035/72;

VISTO il D.P.R. 616/77 art.95;

VISTA la legge 457/78 art.55;

VISTA la legge 16.5.1956 n.503;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.2731 dell'11.4.80, approvata dal Consiglio Regionale il 21.4.1980 n.786;

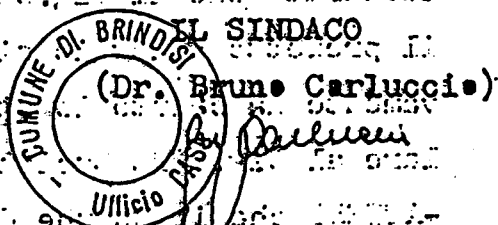
RECEIVED
FEB 11 1985
A. N.

era G.M. n.2848 del 21.9.1984, approvata dalla Sezione
Controllo nella seduta del 9.10.1984 n.25441;

DECRETA

l'assegnazione dell'alloggio si è in Brindisi alla Piazza
t.6, nei confronti del Sig. Cesaria Raimondo, nato a
/8/1930, a sue tempo assegnatogli in locazione con patto di
per la cessione delle stesse atterzi, con conseguente
diritto del contratto esistente con l'I.A.C.P. di

/10/1984.



UFFICIO UNICO NOTIFICHE TRIBUNALE DI BRINDISI
Vanno in 85 il giorno 4 del mese di *Giugno*
in *Corte* *in* *atti*
Rulla intenzione
nella qualità di *avv.*
in sottosegretario al *Procuratore* addetto alle
UFFICIO di indicazione *avv.*
Per ogni effetto di *Legge* *art. 10* di *avv.* *art. 10*
Fatto che precede a *Legge* *art. 10* *avv.* *art. 10*

Avv. Bruno Francesco Carlucci
adulato *per* *qual* *reato*
BR 4/11/1985

Il Membro di Corte d'Appello
Carlucci

con riferimento al presente decreto, e con
avv. art. 10